

#### DETERMINAZIONE DSAI/31/2021/EEL

# AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

# IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 21 dicembre 2021

#### VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com di approvazione del "Testo integrato della morosità elettrica (TIMOE)" e s.m.i. (di seguito: TIMOE);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).



#### **CONSIDERATO CHE:**

- con il TIMOE l'Autorità ha disciplinato la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto dell'energia elettrica nei casi, tra l'altro, di inadempimento della controparte commerciale nei confronti dell'utente del trasporto e dispacciamento, ove i due soggetti non coincidano (art. 2, comma 1, lett. b) del TIMOE);
- segnatamente, l'articolo 22 del TIMOE regola il caso in cui l'utente del trasporto e dispacciamento e la controparte commerciale siano soggetti diversi e quest'ultima risulti inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali che la legano al primo (comma 1);
- in tali casi, la predetta disposizione stabilisce:
  - i) il divieto per l'utente del trasporto e dispacciamento di chiedere la sospensione della fornitura (art. 22, comma 2);
  - ii) la facoltà per l'utente del trasporto e dispacciamento di risolvere il contratto con la controparte commerciale, dandone comunicazione, con riferimento a ciascun punto di prelievo oggetto del contratto, al SII (Sistema Informativo Integrato) (art. 22, comma 3);
- il citato *divieto* per l'utente del trasporto e dispacciamento di chiedere la sospensione della fornitura (al cliente finale) per inadempimento della propria controparte commerciale è stato introdotto al fine di tutelare il cliente finale estraneo al rapporto tra i primi due che, in difetto, vedrebbe compromessa la continuità della propria fornitura di energia elettrica e sarebbe dunque direttamente e gravemente danneggiato non già a causa di un suo inadempimento, bensì del suo venditore;
- per le medesime ragioni deve ritenersi vietata ogni condotta dell'utente del trasporto e dispacciamento che, allo scopo di ottenere l'adempimento della propria controparte commerciale, arrechi pregiudizio al cliente finale (incidendo sulle modalità di erogazione della fornitura;
- del resto, l'utente del trasporto e dispacciamento dispone di un apposito strumento per tutelarsi in caso di inadempimento della controparte commerciale, ovvero la risoluzione del contratto con quest'ultima;
- in tale caso, il TIMOE, a tutela del cliente finale, ha previsto da un lato, obblighi informativi nei confronti di quest'ultimo (art. 22, comma 5) e, dall'altro lato, nelle more dell'attivazione dei servizi di ultima istanza, l'efficacia delle clausole del contratto risolto tra UdD e controparte commerciale "necessarie ad assicurare la continuità della fornitura al cliente finale associate al [relativo] punto di prelievo" (art. 22, comma 4);
- anche la *ratio* delle predette disposizioni, infatti, è quella di garantire, in caso di inadempimento della controparte commerciale, la continuità della fornitura al cliente finale.



### CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con PEC del 1° luglio 2021 (prot. 27477) One Power & Gas S.r.l., in qualità di controparte commerciale per la fornitura di energia elettrica su alcuni punti di prelievo aventi come utente del dispacciamento (di seguito anche: UdD) More Life Energy S.r.l., ha comunicato all'Autorità di aver ricevuto lamentele da parte di clienti finali ai quali, pur regolari nei pagamenti, sarebbe stata comunque ridotta la potenza di erogazione dell'energia elettrica; la riduzione sarebbe avvenuta a causa di un (presunto) inadempimento della One Power & Gas S.r.l.;
- sono inoltre pervenute altre segnalazioni da parte di imprese di distribuzione e altre controparti commerciali, in merito a richieste di sospensione della fornitura di energia elettrica che More Life Energy S.r.l., in qualità di UdD, avrebbe richiesto al gestore di rete competente, malgrado i clienti finali titolari dei punti di prelievo non fossero morosi;
- pertanto, in data 3 agosto 2021 la Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità ha inviato una richiesta di chiarimenti (prot. 30760) a More Life Energy S.r.l. in merito al comportamento tenuto da quest'ultima, oggetto delle richiamate segnalazioni, contestualmente intimando il ritiro delle richieste di sospensione della fornitura eventualmente presentate per inadempimento delle controparti commerciali e/o la riattivazione dei punti di prelievo eventualmente chiusi o ridotti;
- nella medesima nota, avendo gli Uffici appurato che More Life Energy s.r.l. è
  presente anche sul mercato del gas naturale come utente della distribuzione, è stato
  altresì richiesto di fornire riscontro in ordine alle condotte tenute anche in tale
  settore:
- con nota 4 agosto 2021 (acquisita con prot. Autorità 30894) More Life Energy S.r.l. ha dato riscontro alla richiesta, evidenziando, tra l'altro, che tutti i contratti di fornitura recano un'apposita clausola espressa in base alla quale, qualora la controparte non paghi le fatture, More Life Energy S.r.l. è autorizzata a presentare richieste di disalimentazione per le utenze fornite dalla medesima controparte commerciale, che si assume piena responsabilità per tutti i danni da ciò derivanti alla propria utenza; detta clausola, presente anche nei contratti con le controparti commerciali per le quali sono avvenute le disalimentazioni, sarebbe frutto di libera negoziazione tra le parti e non troverebbe vincoli o impedimenti nella normativa a tutela del consumatore, né tanto meno nella regolazione dell'Autorità, trattandosi non di contratti conclusi con consumatori, ma con operatori professionali;
- per quanto concerne il settore del gas naturale, More Life Energy S.r.l. ha altresì dichiarato, con la predetta nota, di non avere mai provveduto a sospendere punti di riconsegna al fine di ottenere il pagamento delle fatture da parte delle controparti commerciali e tale dichiarazione risulta confermata dalle verifiche effettuate dagli Uffici tramite il SII;
- con nota 5 agosto 2021 (prot. 31166) la Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità ha affermato che, come noto e confermato



da consolidata giurisprudenza, la regolazione dell'Autorità conforma le modalità con cui sono erogati tutti i servizi di pubblica utilità in cui si articola la c.d. filiera settoriale, ivi compresa l'attività di vendita all'ingrosso, indipendentemente, quindi, dal fatto che si tratti di un servizio nei confronti di un consumatore o di un operatore commerciale, con la conseguenza di incidere, comprimendola, sull'autonomia contrattuale delle parti, rendendo nulle, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, eventuali clausole contrattuali incompatibili con la predetta regolazione;

- pertanto, la clausola inserita da More Life Energy S.r.l. nei contratti con le proprie controparti commerciali, ponendosi in evidente contrasto con la citata regolazione, è nulla e la condotta posta in essere, consistente nella richiesta sospensione della fornitura, integra violazione dell'art. 22, comma 2, del TIMOE;
- con la predetta nota è stato, quindi, contestualmente intimato a More Life Energy S.r.l. di procedere immediatamente alla riattivazione della fornitura per tutti i punti di prelievo per cui è stata chiesta la sospensione per inadempimento della propria controparte commerciale, dandone evidenza alla medesima Direzione dell'Autorità entro e non oltre il 9 agosto 2021;
- con PEC del 5 agosto 2021 (acquisita con prot. Autorità 31171) More Life Energy S.r.l. ha dichiarato che avrebbe immediatamente provveduto ad eliminare dai contratti con le controparti commerciali la clausola che prevede la disalimentazione dei punti di prelievo dei clienti finali a fronte delle morosità delle controparti commerciali e che tutti i punti di prelievo associati alle controparti commerciali ECOM S.r.l. e One Power Gas S.r.l. per l'asserito inadempimento delle quali sono avvenute le disalimentazioni non hanno più More Life Energy S.r.l. come UdD e pertanto non è possibile procedere con le richieste di riattivazione;
- alla luce di quanto sopra esposto, More Life Energy S.r.l. risulta, per ammissione della stessa, avere chiesto, in qualità di utente del trasporto e dispacciamento, la sospensione della fornitura in caso di inadempimento della controparte commerciale e, dunque, avere violato l'art. 22, comma 2, del TIMOE.

# **RITENUTO CHE:**

• gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di More Life Eneregy S.r.l.

## **DETERMINA**

1. di avviare un procedimento nei confronti di More Life Energy S.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, della violazione in materia di



- trasporto dell'energia elettrica e per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
- 2. di designare, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 14, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 57/2018/A, quale responsabile del procedimento l'avv. Veronica Olmari, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Mercati Energetici della Direzione Sanzioni e Impegni;
- 3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
- 4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
- 5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
- 6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
- 7. di comunicare il presente provvedimento a More Life Energy S.r.l. (P.I. 08158050966) mediante PEC all'indirizzo morelifeenergy@pec.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 21 dicembre 2021

Il Direttore

avv. Michele Passaro